



Ministero della Salute

Dipartimento della Qualità
Direzione Generale per le Risorse Umane e le Professioni Sanitarie
Ufficio III (Segreteria CCEPS)

“La giurisprudenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie”

2005

A cura di Maria Teresa Camera, Roberto Dati e Rita Conforti

SOMMARIO

- I Albi professionali
- II Disciplina
- III Elezioni
- IV Ricorsi alla Commissione Centrale

INDICE

I - ALBI PROFESSIONALI

ATTIVITÀ DI PSICOTERAPEUTA	
Legittimazione all'esercizio (diniego)	1
ALBO ODONTOIATRI	
Cancellazione (diniego di partecipazione a prova attitudinale)	2
Disciplina introdotta dal d. lgs. n. 368/1998	3

II – DISCIPLINA

COLLEGIO GIUDICANTE	
Immutabilità del collegio	4-6
Obbligo di astensione	7-8
Principio del collegio perfetto	9
Ricusazione dei giudici disciplinari	10-12
Udienza pubblica	13
MANCANZE DISCIPLINARI NEL SERVIZIO PUBBLICO	
Comportamento contrario al decoro e alla dignità della professione	14
Omissione di controllo su paziente	15
Soggezione del sanitario pubblico dipendente alle norme deontologiche	16
Tutela della persona (art. 2 Cost.)	17
MANCANZE DISCIPLINARI NELLA LIBERA PROFESSIONE	
Consenso informato	18
Doveri di collaborazione con l'Ordine o Collegio	19-20
Esercizio abusivo della professione	21-28
Inosservanza dei limiti imposti al consulente di parte	29
Interruzione di gravidanza	30
Intervento di chirurgia estetica e giudizio civile	31
Manifestazione del pensiero	32-33
Membro di commissione di concorso	34
Rifiuto di visita domiciliare	35
Società di intermediazione professionale	36
MANCANZE DISCIPLINARI - FARMACIA E FARMACI	
Commistione tra diverse attività professionali	37
Inosservanza degli orari di apertura	38-40
Responsabilità del titolare di farmacia (infrazioni varie)	41
Vendita di farmaci fuori commercio	42
MANCANZE DISCIPLINARI - PUBBLICITÀ SANITARIA	
Giustificazioni addotte dall'incolpato	43-44
Indicazioni false	45
Indicazioni non autorizzate	46-47
Prova del vantaggio effettivamente derivante al sanitario	48
Responsabilità del sanitario per <i>culpa in vigilando</i>	49-50
MANCANZE DISCIPLINARI - VETERINARI	
Animali incustoditi	51
Obbligo di presenza medica in caso di ricovero	52
Consenso informato	53
PROCEDIMENTO	
Assistenza legale nel corso dell'audizione preliminare	54
Audizione preliminare - insussistenza dell'obbligo di presentarsi	55

Avvio dell'azione disciplinare ex art. 10 L. n. 97/2001	56
Comunicazione dell'avvio del procedimento	57
Contestazione degli addebiti	58-59
Inosservanza delle formalità di cui all'art. 39 DPR n. 221/1950	60
Prescrizione dell'azione disciplinare	61-63
Proroga dei termini - contestazione atto principale	64
Rigetto di richiesta di presentazione tramite c.d. Powerpoint	65
Rinvio seduta - istanza non formale	66
Violazione art. 3 L. 241/1990	67
Violazione del diritto di difesa	68-71

PROVVEDIMENTO

Motivazione	72-74
Motivazione <i>per relationem</i> (rinvio al verbale dell'audizione)	75-76
Radiazione di diritto (disapplicazione art. 42 D.P.R. n. 221/1/950)	77
Sottoscrizione	78-79

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ALTRI PROCEDIMENTI

Autonomia rispetto al giudizio penale	80
Fatti non rilevanti sotto il profilo penale	81
Natura ed effetti della sentenza di patteggiamento	82
Non pregiudizialità del giudizio (amministrativo o penale)	83
Sentenza penale (valutazione sotto il profilo deontologico)	84-87

SANZIONI

Circostanze attenuanti	88
Cumulo materiale	89
Determinazione delle sanzioni	90
Entità della sanzione	91-92
Entità della sanzione - abusivismo	93

III – ELEZIONI

SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI

Schede contestate	94
Schede (e relative buste) mancanti in sede di scrutinio	95
Sottoscrizione (parziale) dei verbali relativi alle operazioni elettorali	96

IV – RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

DIFETTO DI GIURISDIZIONE	97
INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO	98-99
INCONCILIABILITÀ DI POSIZIONI GIURIDICHE TRA RICORRENTI	100
NOTIFICHE	
Mancata indicazione di termini e modalità del ricorso	101-102
Termini e modi delle notifiche - ricorsi avverso provvedimenti di Ordini e Collegi	103-105
QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE	106
RIASSUNZIONE DEL RICORSO DOPO LA PRONUNZIA DELLA CASSAZIONE	107

I - ALBI PROFESSIONALI

ATTIVITÀ DI PSICOTERAPEUTA

Legittimazione all'esercizio (diniego)

1. La legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante "Ordinamento della professione di psicologo" ha introdotto (art. 3) una nuova disciplina per l'attività psicoterapeutica, subordinando il suo esercizio ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedessero adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti a tal fine.

Nell'evidente intento di non ostacolare la prosecuzione di tale tipo di attività da parte di chi l'aveva già svolta in passato, l'art. 35 della stessa legge consentì, in deroga a quanto previsto dal citato art. 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica anche agli iscritti all'ordine degli psicologi o all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi a una certa data (inizialmente "da almeno 5 anni", ma in seguito, per effetto di una modifica introdotta dalla legge n. 14 gennaio 1999, n. 4, "entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993"), che dichiarassero, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale e documentando, altresì, la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

All'Ordine professionale veniva affidato, dal comma 2 del medesimo articolo 35, il compito di decidere sulla validità di detta certificazione.

Il terzo comma dell'art. 35, infine, poneva un limite temporale al riconoscimento di questo titolo derogatorio per l'esercizio della professione psicoterapeutica, fissandolo a 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detto termine, peraltro, fu prorogato al 2 agosto 1999 dalla citata legge n. 4/1999.

È quindi legittimo il rigetto, da parte dell'Ordine, dell'istanza con cui si chiede il riconoscimento, quale medico, della legittimazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, legittimazione di cui lo stesso richiedente era già depositario quale psicologo ai sensi dell'art. 35 della legge n. 56/1989, e ciò per i seguenti motivi:

- l'avvenuta legittimazione all'esercizio della psicoterapia, quale psicologo, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 56/1989, non può valere a conferire la eguale legittimazione quale medico;
- il disposto del predetto articolo 36 ha cessato di essere operante il 2 agosto 1999;
- l'art. 2, comma terzo, L. n. 401/2000, relativa alle procedure di assunzione presso il Servizio sanitario nazionale, si limita ad affermare la equivalenza della legittimazione all'esercizio della psicoterapia alla specializzazione universitaria anche ai fini concorsuali e presuppone l'avvenuta legittimazione dello psicologo o del medico ai sensi dell'art. 35 della legge 56/1989 (n. 18 dell'8 luglio).

ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Cancellazione (diniego di partecipazione a prova attitudinale)

2. È pacifico, secondo i principi generali dell'ordinamento, che la domanda presentata oltre i previsti termini di legge non è accoglibile ed è considerata *tamquam non esset*, per una necessaria esigenza di certezza del diritto. Ciò tanto più ove il T.A.R. territorialmente competente abbia ritenuto di non

dover accogliere l'istanza cautelativa di sospensione presentata dal ricorrente, considerando perentori i termini di presentazione della domanda di partecipazione all'esame attitudinale e ritenendo, altresì, che la posizione oggettiva vantata dal ricorrente sia derivante dal D.M. 6 agosto 2001, senza tuttavia che il sanitario risulti aver impugnato anche quest'ultimo provvedimento.

In tali circostanze, il provvedimento di cancellazione adottato dall'Ordine si configura come un atto dovuto da parte dell'ente incaricato di valutare l'esistenza dei presupposti per la conservazione dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

Né possono assumere pregio alcuno le doglianze, *ex adverso*, riferite alla mancata audizione del sanitario prima della delibera, nonché che tale cancellazione dall'Albo sia stata adottata risultando ancora pendente, per la fase di merito, il giudizio davanti al TAR.

Al di là di ogni considerazione sulle avvenute comunicazioni all'interessato circa i diritti e doveri a suo carico, che l'Ordine sottolinea di aver effettuato, è pacifico che il provvedimento di cancellazione consegua d'ufficio all'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione all'albo professionale, né si può invocare la pretesa di essere interpellato, atteso che la eventuale presentazione di motivazioni e ragioni a sostegno della propria condotta omissiva non sarebbero, in ogni caso sufficienti a sanare una situazione di fatto viziata *ab origine* per carenza degli indispensabili requisiti previsti dalla legge (*nn. 42 del 6 maggio, 62 dell'8 luglio e 63 del 14 ottobre*).

Disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 386/1998

3. Con il d. lgs. n. 386/1998 si stabilisce che i laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al corso di laurea negli anni accademici 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84 e 1984/85 in possesso della abilitazione all'esercizio della professione, devono sostenere e superare una specifica prova attitudinale al fine di poter essere iscritti o mantenere l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri.

L'eccezione di illegittimità di tale decreto per eccesso di delega – in quanto il Governo non avrebbe avuto il potere di stabilire termini per la frequentazione del corso dal momento che ciò non era richiesto dalla direttiva comunitaria - è priva di rilievo giuridico, poiché la direttiva, così come prevista dall'art. 249 del Trattato, vincola lo Stato membro solo per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma, alle procedure ed ai mezzi; ciò è stato fatto nell'ordinamento italiano con la legge-delega che ha dettato i criteri cui doveva attenersi il Governo nell'emanazione dei decreti attuativi.

In particolare, la Direttiva CE 19/2001 (modificando a sua volta le direttive 78/686; 78/687; 89/48; 92/51; 93/16) prevede espressamente che gli Stati-membri riconoscano diplomi certificati e gli altri titoli rilasciati a persone che abbiano iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28.1.1980 ed entro il 31.12.1984, se corredate di attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane a seguito del superamento di una specifica prova attitudinale per l'accertamento e la verifica del possesso di un adeguato livello di competenza professionale.

Alla luce di ciò non vi è dubbio che a ciascun Stato membro, nel proprio ambito viene lasciata ampia possibilità di regolamentare l'iter formativo, le modalità di svolgimento e i tempi della prova attitudinale, ciò essendo pienamente rispondente alla previsione normativa comunitaria (*nn. 42 del 6 maggio, 62 dell'8 luglio e 63 del 14 ottobre*).

II - DISCIPLINA

COLLEGIO GIUDICANTE

Immutabilità del collegio

4. La partecipazione di un componente l'organo di disciplina dopo 26 minuti dall'inizio della seduta, e quindi alla sola fase della votazione sul provvedimento finale, viola in modo insanabile il principio della immutabilità del collegio giudicante (*n. 3 dell'11 febbraio*).

5. La non coincidenza tra il numero di consiglieri presenti alla seduta come risultanti dal verbale e quelli indicati come presenti nel provvedimento determina violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 221/1950, in quanto ciò non consente di conoscere l'esatta composizione del collegio che ha adottato il provvedimento disciplinare.

Pertanto, in conformità dell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Sez. III Civ., sent. 12 giugno 1999, n. 5819), secondo cui la violazione del principio della immutabilità del collegio giudicante, rendendo possibile una strumentale modificazione della composizione dell'organo, attraverso assenze "mirate", determina l'illegittimità del provvedimento (*n. 7 dell'11 febbraio*).

6. È infondato il ricorso con il quale l'incolpato contesta la diversa composizione della commissione disciplinare, in violazione dell'art. 45 del D.P.R. n. 221/1950, allorché la commissione stessa abbia assunto, in una prima seduta, la deliberazione di aprire il procedimento disciplinare nei confronti del sanitario, mentre la decisione finale è intervenuta successivamente con una diversa composizione dei componenti. Sussiste, invece, l'obbligo della immutabilità della composizione del collegio, ai sensi del citato art. 45, solo durante la celebrazione del giudizio, qualora lo stesso si svolga in più sedute (*n. 60 del 14 ottobre*).

Obbligo di astensione

7. Il preteso obbligo di astensione dell'intero collegio confligge con i principi stessi della disciplina professionale, in base ai quali soltanto l'Ordine di appartenenza può esercitare azione disciplinare nei confronti di un proprio iscritto (*n. 6 dell'11 febbraio*).

8. Come affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. III Civ., sent. 2 ottobre 2001, n. 12199), la circostanza che l'Ordine abbia svolto intervento in un giudizio instaurato innanzi al TAR avente altro oggetto non configura gli estremi dell'incompatibilità e, di conseguenza, obbligo di astensione (*n. 6 dell'11 febbraio*).

Principio del collegio perfetto

9. Nessuna rilevanza, ai fini della regolarità del procedimento disciplinare e della legittimità del suo atto conclusivo, può attribuirsi alla mancata presenza di tutti i componenti del collegio giudicante. In tal senso si veda la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in base alla quale le commissioni di disciplina professionale non costituiscono collegi perfetti (*n. 5 dell'11 febbraio*).

Ricusa dei giudici disciplinari

10. È illegittimo, per mancanza del requisito dell'imparzialità dell'organo giudicante, il provvedimento adottato in violazione dell'art. 51 c.p.c., in relazione alla ricusa di un

componente l'organo disciplinare che rivesta altresì la qualità di rappresentante dell'organizzazione sindacale oggetto del comportamento scorretto di cui è incolpato il sanitario ricorrente.

Ove ricorra una siffatta circostanza, l'eventuale inammissibilità della relativa istanza è irrilevante atteso che incombe su chi ha un interesse diretto e personale nel procedimento l'obbligo di astenersi dal concorrere alla decisione che lo conclude.

Infatti, in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III, sent. n. 1261/1983; Sez. Un., sent. n. 3001/1989), la predetta ipotesi di ricsuzione, prevista dal primo comma, n. 1, del citato articolo 51, è l'unica che può essere invocata a fondamento della nullità della sentenza anche quando non sia stata proposta istanza di ricsuzione (*n. 19 dell'8 luglio*).

11. Non ha fondamento la pretesa necessità di trasmettere gli atti ad Ordine viciniore, al fine di evitare possibili interferenze da parte del presidente dell'Ordine, a suo tempo estensore dell'esposto nei confronti del ricorrente. Ciò ove il presidente stesso - in ragione del fatto che proprio da lui era partito circa tre anni prima l'esposto nei confronti del ricorrente - si sia astenuto dalla partecipazione al procedimento disciplinare, come risulta dai processi verbali del procedimento.

Inoltre, non sussiste alcuna norma riguardante i procedimenti disciplinari a carico degli esercenti le professioni sanitarie che preveda la trasmissione degli atti ad altro Ordine per ricsuzione dei componenti della commissione disciplinare ed inconferente si appalesa, sul punto, il riferimento agli artt. 323 c.p. e 51 c.p.c., non sussistendo, o comunque non risultando provate le eventuali interferenze sugli altri componenti la commissione disciplinare, paventate dal ricorrente.

Infatti, è pacifico orientamento della Commissione Centrale che i componenti della commissione disciplinare non sono tenuti ad astenersi dal partecipare al procedimento quando non sussiste, ovvero non è stato provato, un interesse specifico e/o personale, riferibile alla propria posizione giuridica (decisione n. 4 del 16 luglio 1981) e, ancora, che detto interesse personale, per costituire motivo di incompatibilità deve essere diretto e specifico, ed avere i caratteri della personalità, attualità, concretezza ed esteriorità.

Come stabilito in analoghe occasioni, l'istituto della ricsuzione, data la sua natura eccezionale, richiede la prova certa che un componente dell'organo giudicante, per il suo coinvolgimento nella vicenda in esame, non disponga di obiettività di giudizio (*n. 26 dell'8 luglio*).

12. È infondato il motivo di ricorso con il quale si propone istanza di ricsuzione dell'organo collegiale allorché vi è stata una denuncia-querela nei confronti del ricorrente presentata da un componente del collegio alla Procura della Repubblica, la quale abbia successivamente aperto un'indagine. Tale situazione non appare idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto di grave inimicizia fra l'autore della denuncia e le singole persone fisiche che compongono il collegio stesso.

Non può non sottolinearsi, inoltre, come una acritica adesione a tale tesi del ricorrente porterebbe all'assurda conseguenza di consentire a chiunque sia - o stia per essere - sottoposto a un procedimento disciplinare di impedirne la prosecuzione - o l'attivazione - mediante denuncia di sospetta irregolarità di una delle molteplici attività poste in essere dall'Ordine di appartenenza (*n. 51 del 19 dicembre*).

Udienza pubblica

13. È infondata l'eccezione relativa alla mancata celebrazione del giudizio disciplinare in udienza pubblica, richiesta dal sanitario ai sensi dell'art. 6, comma 1, della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", resa esecutiva in Italia con la legge n. 848/1955.

Infatti, premesso che l'art. 46 del D.P.R. n. 221/1950 dispone testualmente che "le sedute della Commissione disciplinare non sono pubbliche", la disposizione richiamata dal ricorrente risulta inapplicabile nei giudizi di natura disciplinare, aventi natura amministrativa e non giurisdizionale, come più volte affermato dalla Commissione Centrale e confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., S.U. n. 5827/1988) (*n. 26 dell'8 luglio*).

MANCANZE DISCIPLINARI NEL SERVIZIO PUBBLICO

Comportamento contrario al decoro e alla dignità della professione

14. Non vi è contraddittorietà tra l'addebito di violazione dell'art. 73 del Codice di deontologia medica (aver tenuto un comportamento idoneo a favorire indebitamente la propria attività libero-professionale) e quello relativo all'art. 1 dello stesso Codice poiché, anche ove tale ultima infrazione si sia verificata nell'esercizio delle funzioni di pubblico dipendente, il citato articolo vincola il sanitario ad osservare tutte le regole dalla cui violazione - anche quando egli non agisca nell'esercizio della professione - possa derivare offesa al decoro e alla dignità di quest'ultima (*n. 2 dell'11 febbraio*).

Omissione di controllo su paziente

15. Quando l'addebito mosso al sanitario sia "l'aver omesso qualsiasi controllo della paziente nonostante la insistita sollecitazione dalla madre della giovane", l'appartenenza o meno del sanitario medesimo ad un diverso reparto specialistico rispetto a quello nel quale la paziente era ricoverata è irrilevante, tanto più ove - in sede penale - lo stesso imputato abbia ammesso che "la madre della paziente lo aveva sollecitato ad intervenire".

Inoltre, ove l'addebito contestato non è di aver commesso un omicidio colposo, ma concerne un comportamento disdicevole al decoro professionale, è irrilevante ogni considerazione sulla inevitabilità del decesso, in ragione delle gravi condizioni della paziente (*n. 11 del 6 maggio*).

Soggezione del sanitario pubblico dipendente alle norme deontologiche

16. È infondata la tesi per cui l'art. 69 del Codice di deontologia medica ("il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine anche in adempimento degli obblighi connessi al rapporto d'impiego o convenzionale") sarebbe illegittimo per contrasto con l'art. 10 del d. lgs. Cps. 13 settembre 1946, n. 233, in quanto tale norma stabilisce che i sanitari impiegati in una pubblica amministrazione sono soggetti alla disciplina dell'Ordine "limitatamente all'esercizio della libera professione".

In realtà, la richiamata disposizione legislativa non è affatto diretta ad escludere dall'ambito del potere disciplinare ordinistico qualsiasi comportamento posto in essere dai sanitari nel corso di prestazioni eseguite in qualità di pubblici dipendenti, ma soltanto a chiarire che, di tutti i possibili comportamenti, sono rilevanti, ai fini dell'instaurazione di un giudizio disciplinare, quelli che incidono sulla dignità, sul decoro e sull'etica della professione sanitaria.

Coerentemente, del citato decreto n. 233 è norma di esecuzione l'art. 38 del DPR n. 221/1950, indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 9704 del 21 maggio 2004) come disposizione chiave per individuare l'ambito dell'illecito disciplinare delle professioni sanitarie (*n. 2 dell'11 febbraio*).

Tutela della persona (art. 2 Cost.)

17. È infondato il ricorso di un sanitario che pronunciando espressioni e battute di doppio gusto, nonché prescrivendo accertamenti sanitari fuori della struttura pubblica anziché al suo interno, ha leso un aspetto della personalità dei pazienti, in violazione del principio di tutela della persona di cui all'art. 2 Cost. e, di conseguenza, in violazione del decoro e della dignità della professione medica, censurabile sotto il profilo deontologico (*n. 49 del 19 dicembre*).

MANCANZE DISCIPLINARI NELLA LIBERA PROFESSIONE

Consenso informato

18. Non possono essere meritevoli di accoglimento le considerazioni svolte dal sanitario in merito all'uso di farmaci al di fuori delle indicazioni terapeutiche approvate, allorché il Presidente della commissione disciplinare non ha contestato la possibilità di un simile uso, ma ha precisato che, in base alle norme vigenti, è necessario acquisire il consenso informato del paziente, consenso che, per espressa ammissione del ricorrente, nella fattispecie non è stato né richiesto, né fornito (*n. 53 del 19 dicembre*).

Doveri di collaborazione con l'Ordine o Collegio

19. La responsabilità disciplinare del ricorrente per inosservanza dei doveri di collaborazione con l'Ordine, previsti dall'art. 66 del codice di deontologia medica, non può ritenersi esclusa per il fatto di non aver avuto la materiale cognizione dell'esistenza di procedimento disciplinare a suo carico.

Se è vero, infatti, che il sanitario non ha letto le raccomandate di convocazione inviategli dall'Ordine, respinte al mittente, in quanto il destinatario risultava trasferito, è anche vero che la non conoscenza delle convocazioni era dovuta a un comportamento comunque in contrasto con il disposto del citato art. 66, per il quale – come risulta evidente dal tenore del secondo comma – il medico deve sempre segnalare all'Ordine i trasferimenti della propria attività professionale, al fine di continuare a rendere possibile le attività di vigilanza rientranti nelle funzioni ordinistiche.

Laddove siffatta infrazione non si estrinsechi anche in atteggiamenti specificatamente diretti ad evitare di rispondere alle convocazioni dell'Ordine (risultando dagli atti, piuttosto, che l'interessato si era adoperato per evitare di essere raggiunto da qualsiasi corrispondenza di terzi), può farsi luogo ad una riduzione della sospensione dell'esercizio della professione inflitta dalla commissione di disciplina (*n. 27 del 14 ottobre*).

20. La mancata ottemperanza agli avvisi di convocazione del presidente della commissione disciplinare non può essere giudicata irraguardosa e passibile di sanzione disciplinare allorché, in sede di audizione istruttoria, il ricorrente si sia riservato di produrre, a sostegno delle proprie ragioni, una documentazione in seguito mai inviata, nonostante i solleciti del Presidente, e successivamente non si sia presentato alla seduta in cui si è svolto il procedimento disciplinare.

Quest'ultima situazione può, se mai, costituire un chiaro indice della difficoltà di elaborare una valida linea di difesa nei confronti degli addebiti mossi, ma non può di per sé, configurarsi come un comportamento sostenuto da intenti offensivi nei riguardi dell'Ordine di appartenenza (*n. 52 del 19 dicembre*).

Esercizio abusivo della professione

21. Circostanze quali la numerosità dei pazienti visitati (soltanto durante il tempo del sopralluogo effettuato dai funzionari ASL e dai carabinieri NAS hanno chiesto di far ricorso alle prestazioni dell'odontotecnico ben sei persone), la presenza, fra le persone escuse a sommarie informazioni, di una persona che lo stesso odontotecnico ha indicato come paziente dell'odontoiatra e, infine, le annotazioni degli appuntamenti in un'agenda dello studio odontoiatrico, non rendono credibili le tesi dell'estraneità e della inconsapevolezza del sanitario responsabile del predetto studio (*n. 22 dell'8 luglio*).

22. Costituisce illecito disciplinare l'aver consentito, in qualità di Direttore sanitario di uno studio odontoiatrico, l'esercizio abusivo della professione da parte di un odontotecnico, rivestente la carica

di legale rappresentante della società, oltre che proprietario dell'immobile e delle attrezzature, stante la mancata adozione di misure idonee ad impedire che le attrezzature fossero utilizzate da persona non abilitata (n. 33 del 14 ottobre).

23. Non merita accoglimento il ricorso di un sanitario, regolarmente iscritto all'albo dei medici, che per sua stessa ammissione ha esercitato attività odontoiatrica abusivamente perché sprovvisto della prescritta abilitazione e dell'iscrizione al relativo Albo, così violando l'art. 2 del codice deontologico del 1998. Né può essere accolta la giustificazione del ricorrente il quale afferma di essersi limitato a compiere una ispezione del cavo orale sotto la supervisione del medico dentista *tutor*, trattandosi questa di attività rientrante nella stomatologia e, quindi, sottratta al medico a mente della direttiva comunitaria 78/687 CEE (n. 36 del 6 maggio).

24. Va respinto il ricorso del sanitario che si è reso responsabile, in concorso con un odontotecnico, del reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, avendo egli ammesso che solo in sua presenza permetteva allo stesso di compiere attività, prettamente mediche, di prova di protesi e di rilevazione di calchi. Ciò in aperto contrasto con il dettato dell'art. 11 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, recante regolamento di esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliari e delle professioni sanitarie (poi trasfusa nel T.U.LL.SS. n. 1265/1934), ai sensi del quale "Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente sana o ammalata" (n. 46 dell'8 luglio).

25. È infondato il gravame del professionista direttore sanitario, che contesta la violazione degli artt. 13 (obbligo di denuncia di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione) e 70 (obbligo del dirigente sanitario di vigilare a garanzia del rispetto delle norme di deontologia medica) del codice deontologico, per aver svolto la propria attività presso lo studio dentistico alla presenza di un sanitario, rappresentante legale della medesima ditta, in attesa di riconoscimento del titolo di laurea in odontoiatria conseguito in Polonia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione, sul quale è pendente un procedimento penale per esercizio abusivo della professione di odontoiatra, con il quale ha intrapreso accordi per la fatturazione ai pazienti (n. 57 del 14 ottobre).

26. È illegittimo il provvedimento basato esclusivamente sulla dichiarazione di un paziente del sanitario inquisito che ha dichiarato di essere stato curato per diversi anni da un odontotecnico che riteneva fosse medico dentista, presso lo studio del ricorrente. Infatti, l'organo di disciplina non può attribuire valore probatorio, senza ulteriore attività istruttoria, alla sola dichiarazione dell'esponente, omettendo di sentire altri pazienti e di tener conto di precisi elementi forniti dal ricorrente in merito alla propria estraneità ai fatti, avvalorata anche da una ispezione effettuata dai N.A.S. dalla quale non siano emerse irregolarità (n. 58 del 14 ottobre).

27. È fondato l'addebito di scarsa vigilanza sull'attività odontoiatrica svolta presso il Centro clinico cui era preposto il ricorrente, la cui affermazione che tale attività ricadeva sotto la supervisione di un altro collega non lo esime dalle proprie responsabilità, strettamente connesse con la qualifica di direttore sanitario ed ai correlati compiti di sorveglianza e coordinamento. Tale qualità non giustifica condotte, neppure omissive, anche solo colpevoli, in contrasto con l'essenziale compito di garantire che ogni prestazione sanitaria sia erogata ai pazienti da personale in possesso dei requisiti di legge (n. 24 dell'11 febbraio).

28. È infondato il ricorso con cui si deduce il difetto di motivazione in merito alla quantificazione della sanzione irrogata al sanitario che abbia scarsamente vigilato sull'attività odontoiatrica svolta presso l'ambulatorio, permettendo a un soggetto non abilitato di esercitare abusivamente la professione di odontoiatra, quando i fatti sono stati acclarati anche in sede penale e vi è stato un riconoscimento di responsabilità da parte dell'incolpato. In tal caso, infatti, la motivazione sull'entità della sanzione può anche essere succinta e, comunque, la sua eventuale insufficienza non può in ogni caso portare all'annullamento del provvedimento (*n. 59 del 14 ottobre*).

Inosservanza dei limiti imposti al consulente di parte

29. È infondato il ricorso con il quale l'incolpato eccepisce erronea valutazione dei fatti ed insussistenza della violazione degli artt. 57 e 64 del Codice di deontologia medica, allorché dall'esame della documentazione in atti, emerge come la ricorrente, quale consulente di parte, non si è attenuta ai doveri connessi al suo incarico, non limitandosi - nella relazione a sua firma - ad esprimere un giudizio strettamente tecnico. Tale, per l'appunto, deve essere il giudizio espresso da un perito, ovvero scevro da sia considerazioni o opinioni, sia da maliziose illazioni sull'operato di altri colleghi che si possano tradurre nello svilimento delle altrui competenze e dignità professionali in generale, e di colleghi in particolare. E ciò anche se l'esito della controversia è risultato conforme al giudizio tecnico espresso dalla ricorrente nella sua veste di consulente (*n. 55 del 14 ottobre*).

Interruzione di gravidanza

30. Ai sensi dell'art. 41 del Codice di deontologia medica, l'interruzione della gravidanza, fuori dei casi previsti dalla legge, è una delle più gravi infrazioni deontologiche, tanto più se compiuta a scopo di lucro (*n. 38 del 6 maggio*).

Intervento di chirurgia estetica e giudizio civile

31. È legittimo il provvedimento con cui l'organo disciplinare, avendo attentamente analizzato "i fatti e gli atti acquisiti", risultanti da un precedente giudizio civile, abbia proceduto ad una valutazione degli stessi del tutto autonoma rispetto a quella effettuata dal Tribunale, pervenendo alla conclusione che l'intervento di chirurgia estetica praticato nei confronti della paziente non era stato eseguito in modo conforme alle prescrizioni dell'arte medica, in quanto non solo "non indicato" nella fattispecie, ma addirittura "chiaramente controindicato per i rilevanti rischi di inestetismi".

Di conseguenza, è corretta l'applicazione degli artt. 15, 18 e 30 del codice deontologico, che impongono al medico, rispettivamente, di operare trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica del paziente solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato, di garantire impegno e competenza professionale, senza assumere obblighi che non è in condizione di soddisfare di fornire al paziente informazioni sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate (*n. 27 del 14 ottobre*).

Manifestazione del pensiero

32. L'idoneità delle dichiarazioni dell'incolpato a ledere la dignità e la professionalità della categoria di appartenenza deve essere valutata alla luce del contesto nell'ambito delle quali sono state rese. Estrapolare singole parole o locuzioni, sia dal complessivo intervento effettuato, sia dal più ampio dibattito, è operazione inammissibile e improduttiva, poiché non consente di valutare l'effettiva portata delle affermazioni che si sostiene siano state pronunciate, tanto più quando da esse possa discendere un'accusa disciplinarmente rilevante.

La commissione ordinistica deve farsi carico di effettuare una valutazione delle espressioni, colpevolmente addebitate, alla luce del contesto in cui esse venivano a collocarsi, non limitandosi a ripetere apoditticamente quanto affermato nei capi di imputazione, senza alcuna ulteriore conferente

motivazione. E ciò tanto più quando, nel processo verbale, per stessa ammissione del relatore viene riconosciuto (pur venendo confermati gli addebiti) che le locuzioni contenute nella trascrizione integrale della registrazione “sono comunque da ritenere più imprudenti che offensive” (n. 26 dell’8 luglio).

33. Gli addebiti di: “1) avere espresso pubblicamente, durante una trasmissione radiofonica, dichiarazioni, in relazione alla categoria dei medici di famiglia, lesive della dignità e della professionalità della categoria stessa e, più in generale, di quella medica; 2) avere, pertanto, tenuto un comportamento disdicevole e non consono al decoro professionale, in violazione dell’art. 57, primo e secondo comma del codice deontologico; 3) avere tenuto un comportamento offensivo nei confronti degli organi istituzionali ordinistici”, mossi ad un sanitario, non sono fondati ove si consideri che da parte di tutti gli altri intervenuti alla medesima trasmissione era stata evidenziata una obiettiva situazione di emergenza sanitaria e che il comportamento del sanitario incolpato era strettamente collegato alla sua funzione di consulente di un’Associazione di tutela degli interessi dei cittadini. Ciò a maggior ragione ove risulti che il ricorrente aveva cercato non già di accusare, bensì di mitigare il clima acceso di accusa al sistema sanitario ed alla classe medica da parte degli altri intervenuti.

E, comunque, al di là e al di sopra della difesa della classe medica occorre, innanzitutto, tutelare il diritto alla salute dei cittadini, affermato solennemente nell’art. 32 Cost. (n. 26 dell’8 luglio).

Membro di commissione di concorso

34. È infondato il ricorso con il quale si eccepisce che nessuna connessione può rilevarsi tra la partecipazione ad una commissione di concorso universitario e l’esercizio della professione di medico, anche se avvenuti nell’ambito dell’attività universitaria. Infatti, ove in sede penale risulti accertato che un sanitario docente universitario abbia indotto diversi candidati a ritirarsi dal concorso al fine di favorirne altri di suo interesse, ne deriva una violazione degli articoli del codice deontologico 1, secondo comma (impone al medico di avere “anche al di fuori della professione” un comportamento consono al decoro e alla dignità della stessa”); 6 (stabilisce, fra l’altro, che il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale); 71 (con i comportamenti posti in essere, il sanitario ha vulnerato il principio del reciproco rispetto cui devono ispirarsi i rapporti fra medici) (n. 50 del 19 dicembre).

Rifiuto di visita domiciliare

35. La mancata effettuazione di una visita domiciliare ad un bambino, richiesta dai genitori più volte, concretizza violazione del codice di deontologia medica. Infatti, la norma deontologica che prevede l’obbligo di intervento del medico non deve essere interpretata in senso restrittivo e intendersi limitata alle sole situazioni di emergenza, riguardando invece “ogni specifica ed adeguata assistenza” che il medico deve prestare, laddove si prospettino situazioni di potenziale urgenza.

Infatti, la Commissione Centrale ritiene che le regole della prudenza, che devono orientare sempre il comportamento di qualsiasi medico e quindi anche dei pediatri, impongono al sanitario di effettuare la visita domiciliare in un lasso di tempo favorevole, almeno dopo la seconda chiamata dei genitori: ove tale attività professionale sia stata omessa senza apprezzabile ragione, risulta pienamente giustificata la sanzione disciplinare dell’avvertimento (n. 44 dell’8 luglio).

Società di intermediazione professionale

36. Costituisce illecito deontologico la creazione, da parte di sanitari iscritti all’albo, di una società finalizzata non già a promuovere l’attività libero-professionale dei soci, bensì ad esercitare una attività organizzativa, mascherata sotto definizioni fuorvianti (“*global service*”) e consistente nella intermediazione del lavoro professionale svolto da altri colleghi, i quali siano solo formalmente ed

occasionalmente aggregati nella compagine associativa, così utilizzando al limite del lecito le forme giuridiche consentite dalla legislazione vigente.

La responsabilità disciplinare è aggravata, e merita una sanzione di congrua entità, ove risulti che la predetta attività sia stata svolta in modo lesivo della dignità e del decoro dei colleghi, in particolare stranieri, verso i quali i sanitari titolari della società in parola abbiano tenuto comportamenti deontologicamente non corretti in quanto improntati ad intimidazione e alla palese volontà di trarre profitto dalla scarsa conoscenza della lingua e del contesto italiano (*n. 30 dell'11 febbraio*).

MANCANZE DISCIPLINARI - FARMACIA E FARMACI

Commistione tra diverse attività professionali

37. È fondato l'addebito di commistione tra altre attività sanitarie - in particolare, la gestione di un poliambulatorio medico quale ramo d'azienda della farmacia - con l'esercizio della farmacia, a ciò non essendo necessario che il farmacista svolga personalmente tali altre attività, l'illecito deontologico sussistendo per il solo fatto del collegamento amministrativo, contabile e funzionale realizzato tra la farmacia e il predetto poliambulatorio (*n. 6 dell'11 febbraio*).

Inosservanza degli orari di apertura

38. Va disattesa la pretesa del ricorrente secondo cui la violazione degli orari di apertura della farmacia non potrebbe dar luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.

Infatti, la circostanza che tale condotta possa e debba essere valutata dall'autorità sanitaria locale alla luce delle norme sul servizio farmaceutico, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti diretti a garantire il corretto e migliore svolgimento del servizio medesimo nell'ambito territoriale di pertinenza di quella medesima autorità, non fa venir meno la rilevanza anche professionale e deontologica della stessa condotta (*n. 5 dell'11 febbraio*).

39. L'apposizione all'esterno della farmacia di un cartello in cui si comunica che la competente ASL ha deciso nuove modalità di effettuazione del servizio notturno non costituisce illecito deontologico, ove il testo di detto avviso si presenti come comunicazione agli utenti diretta ad indicare, succintamente, tali nuove modalità e ad informare gli stessi, in termini che non possano ritenersi offensivi, del ricorso presentato al TAR dal titolare della farmacia avverso il provvedimento della ASL di determinazione delle predette modalità (*n. 5 dell'11 febbraio*).

40. L'apertura della farmacia oltre l'orario stabilito costituisce violazione del Codice deontologico (*n. 5 dell'11 febbraio*).

Responsabilità del titolare di farmacia (infrazioni varie)

41. Sono da ritenere sussistenti gli addebiti formulati dall'organo di disciplina con riferimento alla violazione degli artt. 119, 122 e 123 del Testo unico delle leggi sanitarie, degli artt. 38 e 45 del D.P.R. n. 309/1990 e degli articoli da 1 a 4 e 16 del Codice deontologico, per avere il farmacista mancato di attenersi scrupolosamente alle norme di legge e deontologiche che regolano la conduzione della farmacia e la distribuzione del farmaco.

In particolare, la responsabilità del farmacista titolare di farmacia consiste nell'aver detenuto, o comunque di aver consentito ad altri di detenere, in un'intercapedine (l'accesso alla quale era per di più nascosto da una scaffalatura) delle mura perimetrali, materiale farmaceutico rinvenuto e sequestrato dai NAS, come risulta dal verbale agli atti: ingenti quantitativi di sostanze farmaceutiche, preparazioni galeniche a base di stupefacenti non menzionati in etichetta, medicinali privi di fustella,

ricette con annotazioni - riportate a matita sul retro - relative a sostanze stupefacenti (di cui alcune vietate).

Dal medesimo verbale risulta, inoltre, accertata la detenzione clandestina di sostanze stupefacenti ed in particolare di diversi ettogrammi di fenilpropanolamina e fendimetrazina, che non trovavano riscontro nel registro delle sostanze stupefacenti della farmacia.

Inoltre, la mancata registrazione e la differenza tra registrazione e consistenza reale in farmacia di prodotti soggetti a registrazione sono senz'altro addebitabili al titolare della farmacia, per il mancato controllo nella tenuta dei registro e dello speciale armadio in cui gli stessi devono essere conservati.

È parimenti imputabile al farmacista la cessione gratuita ad enti religiosi, peraltro non consentita, di medicinali privi di fustella, per di più in danno del S.S.N., avendo il professionista ricevuto il pagamento da parte della ASL per aver consegnato le ricette, con allegate fustelle, al competente Ufficio - ricette che non potevano essere poste in pagamento senza la contestuale consegna dei farmaci agli assistiti.

Tali infrazioni, a prescindere dalla concorrente responsabilità di terzi cui era stata affidata la gestione della farmacia, integrano gli estremi della colpa grave del titolare, per non aver controllato e diretto personalmente la conduzione della farmacia: invero, ai sensi della normativa vigente (art. 119 TULLSS), non è consentito ad un titolare di farmacia di "dare in gestione" o delegare parte delle attività professionali della propria farmacia ad un collaboratore, seppure idoneo professionalmente; anche nelle ipotesi di incarico affidato a collaboratori, sussiste sempre e comunque l'obbligo per il titolare di verificare e controllare la legittimità e la correttezza dell'attività svolta nella propria farmacia, da cui discende la conseguente responsabilità per *culpa in vigilando* (n. 32 dell'11 febbraio).

Vendita di farmaci fuori commercio

42. Si deve escludere il dolo nella condotta del farmacista che abbia venduto un prodotto farmaceutico, risultato essere non più vendibile in quanto la ditta produttrice aveva già da un anno rinunciato alla produzione del farmaco stesso. Al riguardo, occorre valutare la buona fede del ricorrente, il quale, pur riconoscendo l'errore, lo ha attribuito al malfunzionamento del programma software utilizzato per consultare la banca-dati di tali prodotti; valutata altresì la circostanza che il prodotto non era stato ritirato perché tossico ma per cessata produzione, il sanitario non può essere sanzionato per negligenza grave e, quindi, la sanzione più congrua da adottare nei suoi confronti è da ritenersi sia l'avvertimento in luogo della censura (n. 31 dell'11 febbraio).

MANCANZE DISCIPLINARI - PUBBLICITÀ SANITARIA

Giustificazioni addotte dall'incolpato

43. Ove il sanitario, a giustificazione del fatto, sostenga che a detta della società concessionaria della pubblicità il messaggio pubblicitario non necessitava di autorizzazione, una simile affermazione non richiede una espressa confutazione nella motivazione del provvedimento, considerata l'assoluta evidenza della sua inaccettabilità (n. 21 dell'8 luglio).

44. È infondata l'eccezione, relativa alla violazione della legge 5 febbraio 1992, n. 175, con cui l'incolpato nega di avere indicato nelle proprie carte professionali titoli diversi o ulteriori rispetto a quelli effettivamente posseduti, quando, invece, risultano agli atti cartoncini ad evidente scopo pubblicitario, con indicazioni di specializzazioni e di patologie e terapie che non hanno riconoscimento normativo in ambito comunitario e statale e che non sono, quindi, consentite dalla legge n. 175/1992 (n. 56 del 14 ottobre).

Indicazioni false

45. È pacifico che le indicazioni contenute nella targa sono false quando lo stesso sanitario abbia ammesso di non essere iscritto all'Albo e, quindi, di non aver titolo ai sensi di legge: il fatto che l'iscrizione all'Albo, una volta richiesta, sia un atto dovuto da parte dell'Ordine è irrilevante ai fini della contestata violazione dell'art. 20 della legge 409/1985, atteso che detta iscrizione, per espressa disposizione della stessa legge, deve comunque essere richiesta entro cinque anni dalla sua entrata in vigore (*n. 41 del 6 maggio*).

Indicazioni non autorizzate

46. L'apertura del sito internet e l'indicazione degli estremi dell'indirizzo di posta elettronica non costituiscono bensì, allo stato attuale delle norme in vigore, infrazione disciplinare, ma ciò nondimeno non possono essere apposte sul cartellone pubblicitario in difformità dalle norme autorizzatorie in materia, così come disciplinate dal D.M. n. 657/1994 con conseguente violazione degli articoli 53, 54 e 70 del codice deontologico (*n. 54 dell'8 luglio*).

47. È legittima la sanzione irrogata per una inserzione pubblicitaria apparsa su SEAT - Pagine Gialle per la quale l'autorizzazione sia bensì stata richiesta e autorizzata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 175/1992, ma il cui testo è difforme da quella autorizzato (*n. 60 del 14 ottobre*).

Prova del vantaggio effettivamente derivante al sanitario

48. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione in una sentenza di rinvio alla Commissione Centrale, non è da ritenersi sussistente, in capo al professionista sanitario, un obbligo giuridico di vigilanza sulle imprese commerciali realizzatrici dell'attività pubblicitaria. Inoltre, la diretta e personale responsabilità del sanitario - pur essendo stata confermata l'applicabilità della sanzione, sia pure in misura inferiore a quella comminata dall'Ordine - non è da ritenersi provata quando dagli atti risulti soltanto che il sanitario stesso ha riconosciuto la propria disponibilità a collaborare con le due strutture che hanno effettuato la pubblicità illecita: tuttavia, in mancanza di concreti elementi che dimostrino l'effettiva instaurazione di rapporti professionali fra il sanitario e le strutture predette, i comportamenti illeciti posti in essere da queste ultime si configurano come fatti di terzi, indipendentemente dal possibile vantaggio derivante al ricorrente dalla divulgazione dei volantini pubblicitari recanti il suo nome (*n. 28 del 14 ottobre*).

Responsabilità del sanitario per culpa in vigilando

49. È legittima la sanzione irrogata per violazione della legge n. 175/1992 nei confronti di un direttore sanitario di un centro dentistico, il quale sia stato riconosciuto responsabile, ai sensi degli artt. 53 e 54 del codice deontologico, per non aver sufficientemente vigilato sulle modalità e i contenuti della pubblicità sanitaria effettuate dalla struttura attraverso diffusione di un apparecchio c.d. "euroconvertitore" recante la pubblicità del centro medesimo (*n. 35 del 14 ottobre*).

50. È infondato il ricorso di un medico veterinario nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento disciplinare per violazione della legge n. 175/1992, per aver effettuato su un periodico pubblicità di una struttura per ricovero di animali. Infatti, se è vero che il ricovero per animali non costituisce struttura sanitaria ed in quanto tale non è soggetto alla legge 175/1992, il sanitario figurante è certamente obbligato al rispetto della citata legge ed in particolare è obbligato a prestare attenzione alle comunicazioni pubblicitarie, da chiunque poste in essere, concernenti l'offerta di prestazioni sanitarie, dando luogo a responsabilità disciplinare per l'inosservanza di norme giuridiche

che regolano l'attività professionale anche nell'ipotesi di sola *culpa in vigilando* ai sensi degli artt. 45 e 46 del codice deontologico (n. 40 dell'11 febbraio).

MANCANZE DISCIPLINARI – VETERINARI

Animali incustoditi

51. Costituisce violazione dell'art. 7 del Codice deontologico l'aver lasciato totalmente incustoditi gli animali ricoverati all'interno della clinica veterinaria, senza garantire lo scrupoloso disimpegno degli interventi che vengono richiesti al medico veterinario (n. 7 dell'11 febbraio).

Obbligo di presenza medica in caso di ricovero

52. L'accettazione di un animale in una clinica che non risulta svolgere attività di pensionato per animali va intesa, indipendentemente dallo stato di salute del medesimo, quale ricovero; pertanto, l'inosservanza dell'obbligo di garantire la presenza continua di un medico veterinario costituisce illecito deontologico (n. 7 dell'11 febbraio).

Consenso informato

53. È infondato il gravame avverso la sanzione irrogata al veterinario che risulti aver sottoposto l'animale a molteplici interventi chirurgici in carenza di informazione e consenso esplicito del proprietario. Né lo stesso consenso può ritenersi acquisito per solo per il fatto che l'animale è sempre stato riportato presso il suo ambulatorio (dec n. 37 dell'11 febbraio).

PROCEDIMENTO

Assistenza legale nel corso dell'audizione preliminare

54. Non può essere considerata lesiva del diritto alla difesa del ricorrente la circostanza che lo stesso non sia stato assistito da un legale durante il colloquio intercorso con il presidente dell'Ordine in sede di audizione preliminare trattandosi questo di un colloquio informale e informativo preliminare, per l'appunto, all'inizio formale del procedimento disciplinare che si verifica soltanto con la delibera di apertura da parte del Consiglio dell'Ordine (n. 43 dell'8 luglio)

Audizione preliminare - insussistenza dell'obbligo di presentarsi

55. È infondato l'addebito relativo alla mancata presenza del ricorrente, presso l'Ordine, a seguito delle convocazioni del Presidente quando risulti che il sanitario aveva, comunque, risposto per iscritto; pertanto, la sua mancata presenza fisica non può costituire motivo di colpevolezza e configurare violazione dell'art. 66 del codice deontologico, avendo, per l'appunto, il ricorrente ottemperato alla convocazione del Presidente dell'Ordine con l'invio di una memoria scritta.

Ciò è consentito dal vigente art. 39, primo comma, del D.P.R. 221/1950, dalla cui formulazione discende l'obbligo in capo al presidente di sentire il sanitario, a tutela del suo diritto di difesa, ma non anche l'obbligo del sanitario di presenziare "di persona" o di rispondere.

Infatti, l'accusato può difendersi in qualunque modo creda, essendo a lui consentito di presentarsi o, anche, di tacere completamente o - addirittura - di mentire, fatta salva la facoltà degli organi giudicanti di smontare l'impianto difensivo non rispondente al vero.

Anche l'art. 57 del medesimo D.P.R. 221, in tema di ricorsi davanti alla Commissione Centrale, espressamente prevede la possibilità di presentazione di ricorsi, istanze, memorie, atti e documenti da "effettuarsi a mezzo posta", quando "non sia fatto personalmente" (*n. 26 dell'8 luglio*).

Avvio dell'azione disciplinare ex art. 10 L. n. 97/2001

56. La Corte Costituzionale (sent. n. 186/2004) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 27 marzo 2001, n. 97 nella parte in cui prevede, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari entro 120 giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziché entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza all'ente competente per l'azione disciplinare – come previsto "a regime" dall'art. 5, quarto comma, della medesima legge. Pertanto, ove risulti che la sentenza non sia mai stata comunicata all'Ordine o Collegio, non può ritenersi verificata alcuna preclusione all'instaurazione del procedimento disciplinare (*n. 2 dell'11 febbraio*).

Comunicazione dell'avvio del procedimento

57. È infondato il ricorso in ordine alla improcedibilità dell'azione ex art. 49 D.P.R. n. 221/1950 per vizi di comunicazione relativi all'avvio del procedimento per l'assenza di legittimazione e di interesse da parte del ricorrente; al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento pacifico e consolidato (per tutte, Cass., sez III, sentenza 27 agosto 1999, n. 8995), ha affermato che l'omessa indicazione dell'inizio del procedimento amministrativo ad uno dei soggetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.P.R. 221/1950, non comporta nullità processuale, inerente alla necessaria integrità del contraddittorio tra le parti del processo, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo la disciplina relativa all'impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata (*n. 54 dell'8 luglio*).

Contestazione degli addebiti

58. In conformità al costante orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (in base al quale la genericità degli addebiti non costituisce motivo di illegittimità del procedimento allorquando gli stessi vengano precisati nel corso del procedimento medesimo, o non vi sia stata lesione del diritto di difesa dell'incolpato, avendo questi potuto svolgere diffusamente le sue difese), è da ritenersi infondato il gravame con cui si deduce irregolarità dell'addebito per non essere stata la contestazione sufficientemente circostanziata ove risulti che questa sia stata mossa in seguito all'audizione preliminare di rito, nella quale i fatti contestati siano stati ampiamente trattati e controdedotti dall'interessato, il quale abbia altresì avuto la possibilità di svolgere diffusamente la propria difesa nel corso del procedimento (*n. 2 dell'11 febbraio*).

59. È infondata l'eccezione relativa alla genericità degli addebiti ove la ricostruzione dei fatti contestati appaia sufficiente, anche in relazione al contenuto dell'audizione preliminare innanzi il Presidente dell'Ordine o Collegio, a rendere palesi gli addebiti stessi e a consentire un'adeguata difesa da parte dell'interessato – il quale, nella fattispecie, ha infatti depositato presso l'Ordine una memoria difensiva prima della data del giudizio disciplinare (*n. 5 dell'11 febbraio*).

Inosservanza delle formalità di cui all'art. 39 DPR n. 221/1950

60. È infondato il ricorso relativo alla inosservanza delle formalità di cui all'art. 39 del D.P.R. 221/1950 quando il ricorrente, ricevuta la convocazione, non l'ha eccepita a suo tempo, bensì ha

chiesto espressamente ulteriori 10 giorni di proroga al fine di prendere piena conoscenza degli atti del procedimento e predisporre le proprie difese (*n. 54 dell'8 luglio*).

Prescrizione dell'azione disciplinare

61. Secondo il costante orientamento della Commissione Centrale (cfr., tra le altre, la decisione n. 176 del 15 ottobre 1999), la prescrizione dell'azione disciplinare per fatti in relazione ai quali sia stato aperto un procedimento penale non può che decorrere - quando l'organo di disciplina non abbia avuto altro modo di conoscere i fatti stessi prima dell'apertura di tale procedimento - dalla conoscenza dell'atto conclusivo del processo (*n. 4 dell'11 febbraio*). [¹]

62. In base alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13427/04, è errato attribuire effetto interruttivo alla mera assunzione dell'atto sanzionatorio da parte dell'organo di disciplina, in quanto un effetto interruttivo non può certamente essere ricollegato ad una mera decisione non pubblicata e cioè ad un atto che resta nell'ambito del soggetto che lo pone senza essere rilevabile all'esterno. Solo con il deposito del provvedimento disciplinare, prosegue la Corte, l'atto acquista rilevanza esterna, anche, tra l'altro, agli effetti interruttivi predetti.

Se deve infatti riconoscersi che, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 221/1950, l'inizio dell'azione disciplinare ha effetto interruttivo istantaneo del termine di prescrizione, ciò non toglie che il procedimento debba comunque esaurirsi in cinque anni, e cioè nel termine di cui al citato art. 51.

È, in effetti, affermato principio giurisprudenziale che “a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 221 del 1950, la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, sancito dal secondo comma dell'art. 2945 c.c., bensì quella dell'interruzione ad effetto istantaneo” (Cass., Sez. Un. Civ., 2 giugno 1997, n. 4909).

Pertanto, deve essere univoco qualsiasi termine in riferimento al quale le parti possono calcolare il decorrere del tempo per l'esercizio dei propri diritti. Ne consegue che, nel caso di attività procedurali espletate “fuori udienza” o in assenza delle parti (nel caso di specie la decisione è stata assunta in assenza del sanitario, e a lui comunicata con grave ritardo, ovvero più di oltre quattro anni e mezzo dalla prima udienza), l'ordinamento prevede gli strumenti della loro comunicazione, notificazione o pubblicazione mediante deposito: solo mediante questi strumenti si può definire esistente ed efficace per le parti interessate un atto procedurale.

Alla luce di questi principi l'iter procedurale non può quindi dirsi concluso se non dopo la pubblicazione della decisione e ciò tanto più laddove, come nel caso di specie, ciò avvenga dopo oltre sei anni dall'inizio dell'azione disciplinare (*n. 9 del 6 maggio*).

63. Non può essere accolto il ricorso con il quale si deduce violazione dell'art. 51 del DPR n. 221/1950, per essere la conclusione del procedimento disciplinare intervenuta oltre i cinque anni dall'accadimento dei fatti in relazione ai quali è stato avviato il procedimento stesso. Infatti, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale e tale effetto interruttivo permane per tutta la durata del procedimento penale. Ugualmente non può essere condivisa la lamentata violazione dell'articolo 120 del Testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 (“il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi 90 giorni dall'ultimo atto, senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto”), in quanto questa disposizione non è applicabile, in via analogica, al di fuori del procedimento disciplinare riguardante gli impiegati civili dello Stato. D'altra parte, la circostanza di un pur notevole ritardo nell'emanazione del provvedimento disciplinare non determina il venir meno, in capo all'Ordine

[¹] La Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con sentenza n. 4658 del 1° febbraio 2006, su ricorso del sanitario, ha cassato la decisione della Commissione Centrale e dichiarato estinto per prescrizione il procedimento disciplinare.

professionale, del potere sanzionatorio, in quanto ciò può verificarsi, nell'ambito della disciplina prevista dal D.P.R. n. 221/1950, soltanto nell'ipotesi del decorso del termine prescrizione (n. 50 del 19 dicembre).

Proroga dei termini - contestazione atto principale

64. È infondata la contestazione relativa alla omessa indicazione nell'atto di proroga dell'ora fissata per il procedimento. Infatti, non v'è dubbio che il documento contestato, costituendo proroga dell'originario atto di deferimento in giudizio disciplinare, debba considerarsi parte integrante di questo; quindi, in mancanza di ulteriori indicazioni, è all'atto originario che deve farsi riferimento, laddove era fissata sia la data che l'ora del giudizio disciplinare (n. 54 dell'8 luglio).

Rigetto di richiesta di presentazione tramite c.d. Powerpoint

65. È irrilevante sotto il profilo giuridico, ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, il gravame con il quale il ricorrente lamenta che, nel corso del procedimento disciplinare, la sua richiesta di proiettare una relazione scientifica con apparecchiature informatiche e uso del programma denominato "Powerpoint" non è stata presa in considerazione dalla commissione disciplinare (n. 53 del 19 dicembre).

Rinvio seduta - istanza non formale

66. Non è fondato il motivo di ricorso con il quale si lamenta la nullità del provvedimento disciplinare per mancato accoglimento, in asserita violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 221/1950, di una richiesta telefonica di rinvio del giudizio disciplinare, stante la dovuta formalizzazione per iscritto della istanza stessa, in quanto - pur non essendo prevista alcuna norma che imponga detta formalità - la forma scritta è generalmente prevista dall'ordinamento, proprio in forza del principio della certezza del diritto e della pubblicità degli atti (n. 56 del 14 ottobre).

Violazione art. 3 L. 241/1990

67. È irrilevante la censura relativa all'asserita violazione dell'art. 3, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 laddove l'irregolarità della comunicazione non abbia avuto conseguenze sfavorevoli al ricorrente, in quanto ha presentato tempestivamente il ricorso all'organo effettivamente competente (n. 3 dell'11 febbraio).

Violazione del diritto di difesa

68. Si ha lesione del diritto di difesa quando la commissione disciplinare, dopo aver ascoltato l'incolpato in una prima seduta, ha rinviato la deliberazione ad una successiva riunione per un supplemento di istruttoria, senza comunicare all'interessato tale decisione.

Infatti, dal testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 221, secondo comma, lettera d) - in base al quale il Presidente "provvede a notificare all'interessato ... l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà al giudizio in sua assenza" - si evince chiaramente che l'incolpato deve essere posto in condizioni di presenziare a tutto il procedimento disciplinare onde poter esporre le proprie ragioni difensive. Questo principio è ribadito, indirettamente, anche dalla formulazione dell'art. 45, che prevede l'allontanamento dell'incolpato solo alla chiusura della trattazione orale, al momento in cui il Consiglio passa alla fase decisoria (n. 29 del 14 ottobre).

69. È infondato il ricorso di un sanitario che denunci la violazione del diritto di difesa con riferimento alla mancata consegna di un parere richiesto dall'Ordine alla Federazione, per verificare l'esistenza o

meno di violazione alle disposizioni della legge 175/1992. Un simile atto deve, invece, considerarsi in sé perfettamente legittimo essendo stato formulato nella fase dell'accertamento sommario delle circostanze che avrebbero potuto formare oggetto di procedimento disciplinare. In tale fase l'Ordine non è tenuto a sottomettere alcuna documentazione alla visione di soggetti diversi dai componenti del Consiglio direttivo (*n. 40 dell' 11 febbraio*).

70. Assume carattere preliminare ed assorbente di ogni altro rilievo la valutazione del motivo di ricorso relativo alla dedotta lesione del diritto di difesa con conseguente nullità dell'intero procedimento disciplinare, nonché la decisione assunta nei confronti del ricorrente. Infatti la mancata conoscenza dell'avvio del procedimento disciplinare a carico del sanitario, effettuato invero ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza per asserita irreperibilità dell'incolpato da parte dell'Ordine, ha determinato l'impossibilità, per il ricorrente, di apprestare adeguate linee di autotutela e, quindi la totale compromissione del suo diritto di difesa, in violazione dell'art. 39 D.P.R. n. 221/1950 (Cass. Civ. Sez. III, sent. 1092 del 3 febbraio 1998). Invero, secondo giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., Sez. I, n. 12223/1995; Sez. II, n. 6257/1997; Sez. II, n. 12589/2002; Sez. III, n. 2504/2002), in caso di trasferimento del destinatario dai luoghi indicati nei registri anagrafici, è necessario che all'indagine anagrafica facciano seguito ricerche e richieste di informazioni intese a reperirlo (*n. 39 del 6 maggio*)

71. È infondato il ricorso con il quale si eccepisce la violazione del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 38 e 39, lett. a), del D.P.R. n. 221/1950 per incompleta e insufficiente definizione dell'addebito disciplinare, laddove dalla lettura dell'audizione preliminare risulti evidente che il ricorrente ben conosceva le imputazioni a suo carico, tanto da respingere, sin da allora, ogni addebito relativo ad un suo non corretto comportamento deontologico (*n. 55 del 14 ottobre*).

PROVVEDIMENTO

Motivazione

72. È fondato il ricorso proposto dal competente Procuratore della Repubblica avverso l'archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti di una sanitaria a carico della quale sussistano precisi fatti - l'aver omesso di sottoporre il paziente a qualsiasi osservazione clinica per circa dodici ore, non rilevando i sintomi di peggioramento delle condizioni di salute del paziente, trovato in coma dal medico del turno successivo - che, essendo accertati in sentenza penale passata in giudicato, non potevano essere contestati nella loro materialità.

Ciò a maggior ragione laddove la commissione disciplinare, pur avendo incolpato la sanitaria per non avere adeguatamente valutato la gravità delle condizioni del paziente, ometta in sede di decisione ogni riferimento alla mancata considerazione di quel preciso dato anamnesico (*n. 1 dell'11 febbraio*).

73. È fondato il ricorso per contraddittorietà della motivazione del provvedimento rispetto alla contestazione iniziale quando l'addebito per il quale è stata esercitata l'azione disciplinare sia diverso da quello per il quale è stata irrogata la sanzione al termine del procedimento (*n. 7 dell'11 febbraio*).

74. Non vi è carenza di motivazione del provvedimento impugnato, *ex art. 47 del D.P.R. 221/1950*, quando le ragioni del convincimento formatosi in seno al collegio giudicante appaiono espone in modo chiaro e convincente - seppur sintetico - sia nella descrizione dei fatti esposti nel corso del procedimento disciplinare, sia nella motivazione della decisione, tanto più ove la prova della colpevolezza del sanitario risulti oltre che dai documenti in atti anche dalle ammissioni dello stesso (*n. 56 del 14 ottobre*).

Motivazione per relationem (rinvio al verbale dell'audizione)

75. Il requisito previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 221/1950, secondo il quale la decisione assunta a conclusione del giudizio disciplinare nei confronti del professionista sanitario deve, a pena di nullità contenere "l'esposizione dei motivi" della decisione stessa, deve ritenersi soddisfatto, sia pur mediante una formulazione succinta, attraverso l'indicazione dei due articoli del codice deontologico che si assumono violati (53 e 54) e il contemporaneo rinvio (sotto la voce "Prove assunte") al "verbale dell'audizione a norma art. 39 del D.P.R. n. 221/1950". Ciò laddove da tale verbale, debitamente sottoscritto dal sanitario, risulti che lo stesso aveva riconosciuto, nel corso dell'audizione, la propria colpa (*n. 21 dell'8 luglio*).

76. È fondato il ricorso con il quale si lamenta la mancanza del capo d'incolpazione e carenza di motivazione del provvedimento, laddove la comunicazione con la quale il sanitario è stato informato della decisione della commissione disciplinare di aprire un procedimento a suo carico, indica, come addebito, la violazione di alcuni articoli del codice deontologico senza specificare i comportamenti del professionista che avrebbero integrato tale violazione. Né può ritenersi che tale carenza sia sanata *per relationem* attraverso il richiamo all'audizione del ricorrente ove dal relativo verbale risulti che il presidente dell'Ordine si sia limitato ad informare il sanitario di aver proceduto alla convocazione a seguito di comunicazioni pervenute da altra Autorità. Né, infine, a sanare la mancanza di una chiara incolpazione al momento dell'avvio del procedimento disciplinare possono soccorrere le successive fasi dello stesso procedimento ove dal verbale della seduta di celebrazione del giudizio disciplinare non emerga l'indicazione di quali azioni o comportamenti avrebbero integrato la violazione delle norme deontologiche (*n. 51 del 19 dicembre*).

Radiazione di diritto (disapplicazione art. 42 D.P.R. n. 221/1950)

77. È fondato il ricorso con cui si deduce che l'organo di disciplina ha applicato automaticamente la norma di cui all'articolo 42 del D.P.R. n. 221/1950 come conseguenza diretta della condanna penale riportata dal sanitario, senza instaurare un procedimento disciplinare.

Si richiama in proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un., sent. n. 9228 del 7 settembre 1990), in base alla quale la citata disposizione regolamentare va disapplicata perché in contrasto con il principio generale dell'ordinamento che vieta l'irrogazione automatica di sanzioni disciplinari senza l'apertura e lo svolgimento del relativo procedimento, il quale costituisce la sede propria per assicurare l'indispensabile valutazione dei fatti e la correlata gradualità sanzionatoria (*n. 4 dell'11 febbraio*).

Sottoscrizione

78. Se non può condividersi la pretesa del ricorrente, secondo cui la delibera impugnata dovrebbe essere sottoscritta da tutti i componenti l'organo di disciplina, va però ammesso che, laddove manchi un provvedimento diverso e autonomo rispetto al verbale della seduta, quest'ultimo avrebbe dovuto in ogni caso almeno recare la sottoscrizione sia del presidente del collegio che dell'estensore, e non una sola firma (*n. 3 dell'11 febbraio*).

79. Secondo il costante orientamento della Commissione Centrale (tra le altre, decisione n. 203 del 12 dicembre 2001), è privo di rilevanza, ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio, il fatto che la sottoscrizione della decisione intervenga in data anche sensibilmente posteriore a quella della seduta in cui è stata assunta la decisione stessa (*n. 5 dell'11 febbraio*).

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ALTRI PROCEDIMENTI

Autonomia rispetto al giudizio penale

80. Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è venuta a cessare l'interdipendenza tra procedimento penale e procedimento disciplinare, avendo inteso il legislatore rendere autonomi gli ambiti dei due procedimenti. Pertanto, la commissione disciplinare – ritenendo completa l'istruttoria – può correttamente stabilire di poter decidere, sulla base degli atti in suo possesso, in ordine ad infrazioni di carattere disciplinare che prescindano dalla necessità di accertare la sussistenza o meno del reato (*nn. 41 del 6 maggio e 24 dell'11 febbraio*).

Fatti non rilevanti sotto il profilo penale

81. La possibilità di ritenere lesivi dei principi di deontologia professionale fatti considerati irrilevanti in sede penale, benché sia stata riconosciuta dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 14810/2000, non può essere mantenuta ferma dopo la modifica dell'articolo 653 c.p.p. intervenuta per effetto della legge 27 marzo 2001, n. 97. Rileva, infatti, la Suprema Corte che tale modifica legislativa ha inteso ridurre l'autonomia dell'organo disciplinare non potendo questo più considerare illecito disciplinare il medesimo fatto che il giudice penale abbia irrevocabilmente ritenuto non costituire illecito penale.

Pertanto, la pronuncia che abbia assolto il professionista dall'imputazione del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 e 348 c. p. con la formula “perché il fatto non costituisce reato” va interpretata alla luce dei seguenti principi affermati nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Sez. III 24 ottobre 2003, n. 16012: “L'interpretazione della nuova ipotesi di preclusione introdotta dalla riforma del 2001 (accertamento che il fatto non costituisce illecito penale) impone (...) di limitare l'effetto preclusivo al solo caso in cui l'addebito disciplinare riguardi il medesimo fatto già contestato e valutato in sede penale: il legislatore, invero, mentre ha inteso escludere la rilevanza disciplinare (collegata agli interessi del gruppo o della categoria, dalla quale promana la disciplina) di un fatto riconosciuto non lesivo degli interessi generali che sono a fondamento dell'ordinamento penale (secondo il legislatore, il fatto che non lede gli interessi generali, a maggior ragione non può ledere quelli particolari), non ha di certo inteso infrangere l'autonomia dell'organo disciplinare per i fatti invece diversi da quelli per i quali sia intervenuta l'assoluzione penale”.

Sulla scia di questa considerazione la Suprema Corte ha ritenuto di dover precisare che la “medesimezza del fatto – per il quale sia intervenuta sentenza penale assolutoria e che determina la preclusione dell'azione disciplinare – deve investire tanto l'elemento oggettivo che quello soggettivo: talché, nell'ipotesi in cui la sentenza penale assolutoria abbia riguardato una imputazione per delitto soltanto doloso secondo la generale previsione dell'art. 42, secondo comma, del codice penale, non può ritenersi preclusa l'azione disciplinare in ordine allo stesso fatto materiale ma attribuito al diverso titolo di colpa”.

Pertanto, va prosciolto dall'addebito disciplinare ex art. 8 della legge 175/1992 il sanitario che sia stato ritenuto responsabile di concorso dell'esercizio abusivo della professione da parte di terzi, poiché trattasi del medesimo fatto oggetto del procedimento penale (e ciò anche sotto il profilo soggettivo: infatti in entrambi i casi è richiesta la intenzionalità per il configurarsi dell'illecito).

Viceversa, non è toccata dalla preclusione derivante dalla sentenza penale la violazione delle disposizioni del codice deontologico che impongono al sanitario di vigilare sul possesso, da parte del personale addetto allo studio, dei prescritti requisiti professionali, atteso che anche il solo dubbio al riguardo deve indurre il professionista ad esigere l'allontanamento di targhe o attestati che, nella loro obiettività esteriore, siano idonei a trarre in inganno il paziente, il quale fa affidamento sulla corrispondenza della capacità professionale del sanitario in base soprattutto ai titoli esposti, mancando una conoscenza diretta dell'operatore.

In tal senso, appare congrua l'irrogazione non già della sanzione prevista dal citato art. 8 L. 175 (interdizione di un minimo di anni uno), ma bensì di quella della sospensione dall'esercizio

professionale prevista dall'art. 40 del D.P.R. n. 221/1950, comminata per le infrazioni del codice deontologico (*n. 20 dell'8 luglio*).

Natura ed effetti della sentenza di patteggiamento

82. È infondato il gravame che deduce illegittimità costituzionale dell'art. 653, comma 1 *bis* del c.p.p., per contrasto con i principi sanciti dall'art. 24, comma due, e dall'art. 3 della Costituzione.

Infatti, la riforma recata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, nel riconoscere efficacia di giudicato, nel giudizio per responsabilità disciplinare, alla sentenza penale irrevocabile di condanna (e non solo a quella di assoluzione, come era previsto dall'originaria formulazione dell'art. 653 c.p.p.), quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, ha equiparato alla sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (attraverso una modifica dell'art. 449 c.p.p.).

Secondo la tesi contraria, invece, poiché la sentenza di patteggiamento è pronunciata “non in seguito ad un effettivo accertamento di responsabilità, ma sulla sola base dell'accordo intervenuto tra imputato e p.m., rispetto al quale il giudice si limita a verificare l'eventuale presenza di cause che impongano il proscioglimento immediato, e norma dell'art. 129 c.p.p. e a valutare la congruità della pena concordata in riferimento all'ipotesi accusatoria” e poiché le ragioni per le quali l'imputato decide di addivenire alla definizione concordata possono riferirsi alle circostanze più varie, non ultima quella di evitare i danni derivanti dalla pubblicità del dibattimento, l'attribuzione di efficacia vincolante nel giudizio disciplinare a una sentenza i cui presupposti e i cui limiti di accertamento sono tanto nettamente condizionati da esigenze extraprocessuali di definizione sollecita delle pendenze, “implica una amputazione drastica e definitiva del diritto di difesa dell'incolpato nel procedimento disciplinare”.

A questa argomentazione è agevole opporre che la sentenza di patteggiamento può essere pronunciata soltanto con il consenso dell'imputato, che, ha, quindi, la possibilità di valutare preventivamente l'impatto che la sentenza può avere sul procedimento disciplinare. Né sembra ravvisabile il profilo di illegittimità costituzionale prospettato dal ricorrente, concernente la disparità di trattamento dei dipendenti da amministrazioni pubbliche e dei professionisti (che, in sede disciplinare non possono contestare quanto è stato “accertato” nella sentenza di patteggiamento) rispetto ai “soggetti comuni” che hanno la certezza che “nessuna conseguenza di ordine civile e amministrativo potrà mai essere fatta discendere dalla sentenza di patteggiamento” (*n. 10 del 6 maggio*).

Non pregiudizialità del giudizio (amministrativo o penale)

83. Quando sia pendente un giudizio (amministrativo o penale) su un oggetto connesso ma distinto rispetto al procedimento disciplinare, è facoltà dell'Ordine sospendere o meno il procedimento disciplinare.

Infatti, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. I Civ., sent. 15 febbraio 2000, n. 1685), ai fini della sospensione obbligatoria prevista dall'art. 295 del codice di procedura civile, non è sufficiente che tra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità giuridica (*nn. 6 dell'11 febbraio, 24 e 62 dell'8 luglio*).

Sentenza penale (valutazione sotto il profilo deontologico)

84. È infondata la doglianza per cui l'Ordine avrebbe acriticamente recepito l'affermazione di responsabilità contenuta nella decisione penale quando si evinca, dalla lettura del provvedimento impugnato, che la commissione di disciplina non si è limitata a considerare provati i fatti contestati soltanto perché richiamati nella sentenza di patteggiamento, ma ha esaminato sia le carte processuali,

sia le dichiarazioni e il comportamento dell'incolpato e della persona offesa, traendo da ciò gli elementi di prova della veridicità dei fatti e della responsabilità del sanitario (*n. 10 del 6 maggio*).

85. Dalla sentenza penale non si può trarre alcun elemento a favore del ricorrente in sede disciplinare quando la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti del sanitario imputato del reato previsto dall'articolo 589 c.p. sia stata pronunciata dal giudice penale ritenendo "di poter concedere le invocate attenuanti generiche a[l'imputato], in considerazione della [sua] incensuratezza e della eccezionalità della patologia che ha colpito" la paziente (*n. 11 del 6 maggio*).

86. È infondato il ricorso basato essenzialmente sulla contestazione della veridicità dei fatti posti a fondamento del giudizio disciplinare quando il procedimento penale sui fatti oggetto del provvedimento disciplinare si sia concluso con una condanna definitiva. Nella ricostruzione dei fatti, l'organo disciplinare è comunque vincolato alla disposizione dell'art. 663 c.p.p., che attribuisce alla sentenza definitiva di condanna efficacia di giudicato nei giudizi per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche Autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso (*n. 34 del 14 ottobre*).

87. Ove la commissione del fatto, accertato in sede penale con sentenza definitiva, risulti in modo pacifico ed incontrovertibile, la commissione disciplinare ben può limitarsi a valutare esclusivamente, giusta controdeduzione dell'Ordine, se detta condotta integri o meno, oltre che gli estremi di un illecito penale, anche la fattispecie di una condotta deontologicamente sanzionabile con provvedimento disciplinare (*n. 38 del 6 maggio*).

SANZIONI

Circostanze attenuanti

88. Risulta eccessiva l'individuazione dell'entità della sanzione nella sospensione dall'esercizio professionale per mesi uno quando la commissione disciplinare, dopo aver preso atto di gravi carenze organizzative della struttura sanitaria in cui operava il ricorrente, abbia ugualmente ritenuto di irrogare tale sanzione in luogo di altra misura affittiva, più adeguata alle circostanze attenuanti dalla stessa commissione identificate (*n. 11 del 6 maggio*).

Cumulo materiale

89. È infondato il ricorso con cui si deduce l'erronea applicazione del cumulo materiale, anziché di quello giuridico, che avrebbe portato all'applicazione del minimo della sanzione più grave con maggiorazione, ai sensi dell'art. 81 c.p.. Infatti, la commissione disciplinare, nella sua autonomia di giudizio, non è tenuta a determinare la pena in base ai criteri di cui al codice penale; inoltre, tra la violazione inerente l'esercizio abusivo della professione e quella concernente la mancata richiesta di autorizzazione per effettuare la pubblicità a mezzo targa, non vi è alcuna attinenza con i casi di cumulo contemplati dall'art. 81 c.p. (*n. 41 del 6 maggio*).

Determinazione delle sanzioni

90. È infondato il ricorso secondo cui l'organo disciplinare non potrebbe irrogare la sanzione della sospensione dell'esercizio professionale se non nella tassativa ipotesi prevista dagli artt. 41, 42 e 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221: l'articolo 40 indica "la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi" come uno dei possibili esiti del procedimento disciplinare; il fatto che tale norma faccia "salvo quanto è stabilito dal successivo articolo 43" non può essere interpretato come una volontà di escludere la sanzione della sospensione dal potere discrezionale dell'organo di

disciplina, giacché - come confermato da costante giurisprudenza di questa Commissione e dalla Suprema Corte di Cassazione - l'articolo richiamato non elenca i casi in cui la sospensione può essere adottata, ma le fattispecie che importano "di diritto" tale sanzione (*n. 22 dell'8 luglio*).

Entità della sanzione

91. Il motivo di ricorso con cui si deduce che la sanzione comminata risulta "abnorme" rispetto al massimo astrattamente previsto dalla norma merita in parte accoglimento laddove è stata prevista la sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi dodici in luogo del periodo di uno fino ad un massimo di mesi sei così come previsto dall'art. 40 del D.P.R. n. 221/1950 (*n. 38 del 6 maggio*).

92. Merita accoglimento il ricorso relativo alla eccessiva severità della sanzione, laddove la commissione disciplinare abbia motivato la sanzione irrogata, oltre che con l'illecito per cui è causa, anche con l'esistenza di un precedente specifico e considerato quale recidiva, consistente in una infrazione risalente a ben otto anni prima (*n. 60 del 14 ottobre*).

Entità della sanzione - abusivismo

93. Non è accoglibile la richiesta di riduzione della sanzione della sospensione per la durata di mesi sei irrogata per l'illecito di favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione, che è uno dei più gravi tra quelli ascrivibili alle categorie sanitarie (*n. 24 dell'11 febbraio*).

III – ELEZIONI

SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI

Schede contestate

94. È infondata la tesi secondo cui il tenore del disposto dell'art 19, primo comma, del D.P.R. n. 221/1950, precluderebbe, in deroga alla regola generale, la proposizione in sede giurisdizionale di reclami sullo svolgimento delle operazioni elettorali non immediatamente avanzati prima della distruzione delle schede elettorali.

Un effetto preclusivo di tal genere, infatti, può riconoscersi soltanto nei confronti di contestazioni concernenti specifiche schede scrutinate, giacché la norma richiamata (la quale testualmente dispone: “Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri oppongono la firma”) intende assicurare la conservazione fisica (oltre che delle schede nulle) delle schede sulla cui regolarità sono state sollevate obiezioni. Ciò all'evidente fine di consentire che, su tali schede, possano in seguito effettuarsi dirette verifiche, per trarne elementi di giudizio non rilevabili dal semplice esame del verbale concernente le operazioni elettorali.

Pertanto, ove nessuna scheda sia stata oggetto di contestazione quanto al significato delle preferenze con essa indicate, o quanto alla presenza di segni di dubbio significato o che potessero far sospettare irregolarità nell'espressione del voto, nulla deve (e può) essere conservato ai sensi della citata disposizione regolamentare, oltre alle schede bianche e nulle (*n. 25 del 14 ottobre*).

Schede (e relative buste) mancanti in sede di scrutinio

95. È fondato il ricorso con cui si lamenta che al termine delle operazioni elettorali sono risultate mancanti 37 buste per l'elezione dei componenti medici del Comitato centrale, numero superiore a quello della differenza di voti fra gli ultimi due eletti e i primi quattro non eletti.

Infatti, la duplice circostanza dell'accertata discordanza fra il numero delle schede (e relative buste) consegnate agli elettori e quello delle schede scrutinate e della teorica possibilità che le schede disperse fossero in grado di modificare i risultati elettorali, essendo in numero superiore a quello dello scarto dei voti di preferenza fra gli ultimi due eletti e i primi quattro non eletti, appare sufficiente a invalidare le elezioni dei componenti medici del Comitato centrale.

Non può assolutamente condividersi, al riguardo, la tesi difensiva sostenuta dall'Ente resistente, secondo cui non sarebbe previsto l'obbligo, per l'elettore, di riconsegnare tutte le schede ricevute, cosicché egli sarebbe libero di manifestare le proprie preferenze utilizzando soltanto alcune delle schede a disposizione. È del tutto evidente, infatti, che la libertà di voto può esprimersi attraverso la riconsegna di una o più schede in bianco, ma non già attraverso la sottrazione e soppressione di schede, comportamento che renderebbe assolutamente impossibile una verifica della regolarità delle elezioni, che richiede l'esatta corrispondenza fra schede consegnate agli elettori e schede utilizzate.

A dirimere ogni dubbio a tal riguardo, soccorre, comunque, l'inequivocabile disposto del secondo comma dell'articolo 17 del D.P.R. n. 221/1950, che dopo aver stabilito che “La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell'Ordine o Collegio vengono dal presidente dell'Ufficio elettorale consegnate all'elettore, previa la sua identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso si presenta per esprimere il voto”, aggiunge che, contemporaneamente, viene consegnata all'elettore una matita copiativa che “deve essere restituita al presidente con la scheda e la busta” (*n. 25 del 14 ottobre*).

Sottoscrizione (parziale) dei verbali relativi alle operazioni elettorali

96. È fondato il ricorso con cui si lamenta la violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 221/1950, per essere stati firmati i verbali delle operazioni elettorali soltanto nell'ultima pagina.

Infatti, pronunciandosi in un giudizio che aveva, fra l'altro, ad oggetto, l'applicazione delle norme contenute nell'art. 17 del citato D.P.R. n. 221, la Suprema Corte di Cassazione (S.U., sent. n. 7344 del 27 luglio 1998), ha accolto l'orientamento espresso al Consiglio di Stato con riferimento ad altri procedimenti elettorali, secondo il quale "eventuali inosservanze della disciplina delle operazioni elettorali non infirmano i risultati se non siano sanzionate con la nullità oppure se non impediscono l'autenticità delle scelte degli elettori dovendo così distinguersi la nullità dalla mera irregolarità (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 1984 n. 461, 30 luglio 1986 n. 381, 13 ottobre 1988 n. 559, 30 novembre 1988 n. 919)".

Come ritenuto dallo stessa Corte, "occorre perciò, per la dichiarazione di nullità delle operazioni, che vi sia un'espressa previsione di nullità nella legge, ovvero che siano state vanificate specifiche garanzie di libertà degli elettori e di veridicità dei risultati".

L'ultimo comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 221, nell'imporre l'obbligo della verbalizzazione, giorno per giorno, delle operazioni elettorali compiute, specifica che il verbale deve essere redatto in duplice esemplare e che "deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo dell'Ordine o Collegio".

In proposito, la Commissione Centrale ha rilevato che - sebbene la norma non sancisca espressamente la nullità delle operazioni qualora la verbalizzazione non sia effettuata con le modalità ivi indicate - la mancata apposizione della firma dei componenti del collegio su tutte le pagine è in grado di vanificare le garanzie della veridicità dei risultati elettorali, soprattutto quando la verbalizzazione sia effettuata a macchina o con altre modalità meccaniche.

La sola sottoscrizione alla fine del verbale rende, in astratto, possibile la fraudolenta sostituzione delle pagine non firmate, e l'alterazione della verità concernente lo svolgimento delle operazioni elettorali (*n. 25 del 14 ottobre*).

IV – RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

97. Ai sensi dell'art 37 del codice di procedura civile, è inammissibile il ricorso presentato avverso un provvedimento adottato dal Ministero della Salute sulla base della normativa vigente in materia di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero (*n. 17 dell'8 luglio*).

INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

98. È inammissibile il ricorso che presenta identico oggetto rispetto ad un precedente gravame presentato dal medesimo ricorrente e che sia stato già deciso dalla Commissione Centrale con decisione ritualmente depositata e notificata alle parti (*n. 45 del 6 maggio*).

99. È inammissibile il ricorso avverso la nota con cui l'Ordine ha rifiutato di accogliere l'istanza del ricorrente volta a provocare l'esercizio del potere di autotutela. Tale nota, infatti, non costituisce un atto amministrativo in senso proprio e in quanto tale non è suscettibile di impugnazione. In tal senso depone la mancanza di una qualsiasi previsione sia nel d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233 che nel D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che non può ascriversi ad un vuoto normativo, ma che è, invece, la necessaria conseguenza della struttura rigorosamente contenziosa del procedimento amministrativo che sfocia nella sanzione.

È quindi da ritenersi che, una volta conclusosi il procedimento instaurato dall'Ordine e sviluppatosi secondo un *iter* puntualmente disciplinato con ampia garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, lo stesso Ordine sia spogliato di qualsiasi potere di esame della vicenda.

L'unico rimedio possibile non può che essere, quindi, quello del ricorso alla Commissione Centrale cui, non a caso, viene pacificamente attribuito il potere di conoscere anche del merito della questione, fino alla rideterminazione non solo dell'*an* ma anche del *quantum* della sanzione (*n. 61 del 14 ottobre*).

INCONCILIABILITÀ DI POSIZIONI GIURIDICHE TRA RICORRENTI

100. Sono infondate le considerazioni svolte dall'Ente resistente circa la presunta inammissibilità del gravame a causa della inconciliabilità delle diverse posizioni rivestite dai ricorrenti, alcuni dei quali risultano vincitori dell'elezione impugnata, mentre altri "presumibilmente avevano aspettative di elezione".

L'impugnativa, infatti, riflette esattamente quanto previsto dall'art. 21 del DPR n. 221/1950, il quale stabilisce che "Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell'Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie" (*n. 25 del 14 ottobre*).

NOTIFICHE

Mancata indicazione di termini e modalità per il ricorso

101. L'eccezione relativa alla carenza di indicazione, nel provvedimento disciplinare, di termini e modalità per proporre il ricorso è superata dalla circostanza che il sanitario abbia, nel rispetto dei termini e delle altre modalità procedurali, produrre il gravame innanzi la Commissione Centrale.

Infatti, come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. unite, sentenze nn. 7712 del 6 agosto 1998 e 7347 del 27 luglio 1998), non può essere invocata l'assenza della predetta indicazione quando l'impugnazione sia correttamente indirizzata e tempestivamente proposta, tanto più laddove nell'atto di comunicazione del provvedimento sia citata la normativa (ovvero il regolamento approvato con il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) che disciplina le modalità di proposizione del gravame (*n. 30 dell'11 febbraio*).

102. È ricevibile il ricorso presentato nel prescritto termine di trenta giorni, a mezzo servizio postale, con successiva notifica dell'integrazione dello stesso nei modi previsti dall'articolo 54 del DPR n. 221/1950, laddove né la decisione adottata dalla commissione disciplinare né la comunicazione della stessa specificano le modalità di presentazione del ricorso (*n. 52 del 19 dicembre*).

Termini e modi delle notifiche - ricorsi avverso provvedimenti di Ordini e Collegi

103. Il mancato rispetto dei termini e dei modi previsti per l'effettuazione delle notifiche dall'art. 54, ultimo comma del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, comporta l'irricevibilità del ricorso (*nn. 8, 12 13 dell'11 febbraio; n. 14 del 9 maggio; n. 47 dell'8 luglio; n. 48 del 19 dicembre*).

104. L'inosservanza dei termini e dei modi previsti per l'effettuazione delle notifiche dell'art. 54, ultimo comma del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 non può trovare giustificazione nella mancata specificazione, da parte dell'Ordine, dell'obbligo di procedere alla notifica, giacché il disposto dell'art. 3, quarto comma, della legge n. 241/1990, stabilisce che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, ma non esige che l'Amministrazione descriva o precisi l'intera procedura relativa al ricorso (*n. 15 del 9 maggio*).

105. Nessuna rilevanza, ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnativa, può essere conferita al fatto che la decisione impugnata sia stata inviata per raccomandata alla residenza dell'interessato anziché al domicilio eletto presso i difensori. Ciò sia perché resta da dimostrare che il *dies a quo* per la decorrenza del termine sia da computare dalla piena conoscenza del provvedimento non soltanto da parte dell'interessato, ma anche da parte degli avvocati presso il cui studio lo stesso aveva eletto domicilio, sia perché il termine di cui trattasi è spirato del pari infruttuosamente laddove gli avvocati stessi abbiano dimostrato di avere piena conoscenza del provvedimento depositando tempestivamente un primo ricorso "irrituale" avverso la decisione dell'Ordine (*n. 16 del 9 maggio*).

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

106. Le questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge applicabili nei giudizi innanzi la Commissione Centrale sono preliminarmente assoggettate alla valutazione di rilevanza ai fini del giudizio innanzi la Commissione stessa, nonché - al fine dell'eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale - al giudizio di non manifesta infondatezza delle predette questioni (*n. 10 del 6 maggio*).

RIASSUNZIONE DEL RICORSO DOPO LA PRONUNZIA DELLA CASSAZIONE

107. Laddove la notifica del ricorso (e dell'eventuale ordinanza presidenziale per l'integrazione del contraddittorio) abbia consentito a tutte le parti di avere effettiva conoscenza dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, di individuare il procedimento e di approntare le proprie difese (come dimostrato del resto proprio dal comportamento difensivo tenuto dal controinteressato), la richiesta di dichiarazione di estinzione della causa non può essere accolta.

Proprio la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Cass. Sez. II civ., sent. n. 13597/2004) conferma che per valutare la validità dell'atto di riassunzione del processo il giudice deve apprezzare l'intero contenuto dell'atto stesso, come notificato alla controparte, e che tale validità deve essere riconosciuta quando l'atto contenga sufficienti elementi idonei ad individuare il giudizio che si vuol proseguire, senza necessità che siano riprodotti nel medesimo tutti gli estremi della domanda proposta.

Né alcuna rilevanza può darsi alla non integrale coincidenza del testo del ricorso in riassunzione rispetto a quello del ricorso originario - beninteso ove si tratti di differenze soltanto formali (*n. 25 del 14 ottobre*).